

UNITA': 6 PROMOZIONE

ATTI DEL SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE N. 41 DEL 20/02/2019

OGGETTO: Iniziative promozionali per la concessione di contributi alle imprese della provincia di Alessandria - Anno 2019. Adozione Bando contributi per la formazione continua del personale delle imprese e Bando contributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA

la delibera n. 7 del 21 dicembre 2018, con cui il Consiglio camerale dettava le linee guida per la concessione di contributi alle imprese per l'anno 2019, a valere dal 1° gennaio 2019, approvando con il *Regolamento-quadro* per l'adozione degli specifici bandi, in ossequio al disposto dell'articolo 12 della legge n. 241/1990, i criteri e le modalità di attribuzione delle agevolazioni;

PRESO ATTO

che il Consiglio camerale decideva altresì che per l'anno 2019 saranno in vigore i seguenti bandi per la concessione, in regime *de minimis*, di contributi alle imprese della provincia di Alessandria:

- bando per la concessione di contributi inerenti la formazione continua del personale delle imprese;
- bando per la concessione di contributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche;

CONSIDERATO

che la copertura finanziaria dell'intervento è garantita sulle linee strategiche di Bilancio:

PRESO ATTO

che il Consiglio affidava al Segretario Generale l'adozione dei singoli bandi per la definizione puntuale della concessione di tali contributi, nel rispetto dei criteri adottati e del *Regolamento-quadro* approvati;

TENUTO CONTO

di quanto stabilito dall'articolo 12 della legge n. 241/1990;

RITENUTO

pertanto necessario procedere all'adozione dei bandi di contributo (allegati quale parte integrante del presente atto) nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio camerale;

VISTO

l'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.;

CON

l'assistenza e la verifica della regolarità contabile del Responsabile Amm.vo - Contabile;



DETERMINA

- 1. di adottare per l'anno 2019 i singoli bandi di contributo alle imprese, allegati quale parte integrante del presente atto;
- 2. di pubblicare i bandi sul sito internet della Camera di Commercio, diffondendo l'informativa alle associazioni di categoria locali.

Il presente atto è pubblicato integralmente nell'Albo Informatico della Camera di Commercio di Alessandria (ai sensi dell'art.32 della legge n.69/2009 e del regolamento camerale per la pubblicazione degli atti).

Responsabile di procedimento: Rosanna Cordara

IL SEGRETARIO GENERALE Roberta Panzeri

La firma del Segretario Generale, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.



ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

Anno 2019

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE DELLE IMPRESE

Il presente bando è adottato in ossequio al disposto dell'articolo 12 della legge n. 241/1990 e alle disposizioni della delibera di Consiglio camerale n. 7 del 21.12.2018 (Regolamento - quadro per la concessione di contributi alle imprese).

Articolo 1

FINALITA' ED ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO

Con la presente iniziativa la Camera di Commercio di Alessandria si propone di migliorare la qualificazione delle imprese della provincia di Alessandria promuovendo la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento professionale.

Elementi essenziali del bando:

- Possono fare domanda le imprese e i consorzi di imprese non in liquidazione o con procedure concorsuali aperte, in regola con il pagamento del diritto annuale camerale e con gli obblighi contributivi assistenziali e previdenziali - DURC regolare (vedi art. 2);
- Sono ammessi costi per corsi di formazione su tematiche aziendali (comprese lingue straniere);
- Il contributo è pari al **40%** dei costi ammissibili, con un massimo di **€ 400,00**; per corsi di formazione frequentati da nuovi assunti il contributo è pari al **40%** dei costi ammissibili, con un massimo di **€ 500,00** (vedi art. 3);
- Per poter fare domanda occorre aver sostenuto un costo minimo di € 150,00 (vedi art. 3);
- Le domande devono essere presentate a corso concluso, allegando copia dell'attestato di partecipazione. La data dell'attestato deve essere ricompresa nell'anno 2019 (vedi art. 3);
- Alla domanda occorre allegare copia della fattura, del bonifico bancario in stato di "eseguito" e i restanti documenti elencati all'articolo 3;
- Le domande devono essere trasmesse entro il 31/12/2019, unicamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo info@al.legalmail.camcom.it (vedi art. 6);
- Quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presente nella domanda di contributo sarà soggetto ai controlli di legge.

Tutti i dettagli negli articoli seguenti.

Articolo 2

DOTAZIONE FINANZIARIA E MODALITA' DI INTERVENTO

Il presente bando è finanziato per € 40.000,00.

L'intervento consiste nell'assegnazione di contributi a fondo perduto alle imprese e consorzi di imprese, non in liquidazione o con procedure concorsuali aperte, aventi sede o unità locale in provincia di Alessandria, iscritti come **attivi** al Registro delle Imprese, **in regola con il pagamento del diritto annuale camerale** e con gli obblighi contributivi assistenziali e previdenziali (**DURC regolare**), a fronte delle spese da essi sostenuti per la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento professionale, compresi i corsi di lingue straniere, i cui contenuti siano specificamente rivolti a tematiche aziendali inerenti l'attività esercitata dichiarata al Registro delle Imprese.



I corsi devono essersi rivolti ai seguenti soggetti:

- titolari e coadiuvanti di imprese individuali;
- soci delle società di persone, con esclusione dei soci accomandanti;
- amministratori delle società di capitale;
- personale dipendente.

Sono escluse le spese sostenute per la formazione di lavoratori parasubordinati o con rapporti di collaborazione.

Ai fini del calcolo dei contributi, sono prese in considerazione soltanto le spese risultanti dalle fatture emesse dai soggetti organizzatori strettamente riferite al servizio didattico formativo reso dai soggetti stessi (sono quindi escluse le spese per viaggi, trasferte, missioni, indennità, strumenti, materiali, ecc.).

Possono beneficiare dei contributi soltanto le iniziative formative che sono realizzate da soggetti qualificati che esercitano l'attività di formazione in modo sistematico e professionale, anche se in via non esclusiva. Tale requisito deve essere riscontrabile:

- per le imprese: dalla visura camerale (in particolare nell'attività dichiarata) ovvero da documentata esperienza;
- per gli altri soggetti non iscritti al Registro Imprese: da altro atto ufficiale (es. Statuto, accreditamenti, riconoscimenti) ovvero da lettere di incarico, curriculum professionale.

L'assegnazione dei contributi è disposta con determinazione del Segretario Generale, previa istruttoria sull'ammissibilità dell'istanza stessa al contributo, secondo le regole prescritte nel presente bando. L'amministrazione si riserva di non procedere alla concessione dei contributi alle imprese in conseguenza di novità legislative obbligatorie per l'Ente.

La durata del procedimento istruttorio è di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, fatte salve eventuali sospensioni o interruzioni di istruttoria ex legge n. 241/1990 e s.m.i..

Articolo 3

AMMONTARE DEI CONTRIBUTI E DOCUMENTAZIONE

Per poter fare domanda occorre aver sostenuto un costo minimo di € 150,00 (IVA esclusa).

Nel caso in cui la domanda si riferisca a due o più corsi, il costo del singolo corso può essere inferiore a € 150, purché sia riferibile a un "pacchetto formativo omogeneo" del costo (rendicontato) di almeno € 150.

I contributi sono concessi nella misura del:

- A. 40% delle spese, come definite nell'articolo precedente, per corsi di formazione i cui partecipanti siano quelli ricompresi tra i soggetti di cui all'art. 2, con un massimale annuo di contributi erogabili alla singola impresa pari ad € 400,00;
- B. 40% delle spese, come definite nell'articolo precedente, per corsi di formazione il cui partecipante sia un dipendente dell'impresa richiedente assunto a far tempo dal 1° gennaio 2018, con un massimale annuo di contributi erogabili alla singola impresa pari ad € 500,00 (in caso di richiesta di contributo "mista", a valere sull'ipotesi A e B, l'importo massimo erogabile annualmente sarà comunque di € 500,00).



Sui contributi concessi è operata la **ritenuta d'acconto del 4%** prevista dal 2° comma dell'articolo 28 del D.P.R. n. 600 del 29/9/1973.

Le domande sono soddisfatte tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione, fino alla concorrenza di € 40.000,00, salvo eventuali incrementi di budget.

Le istanze devono essere corredate dei seguenti documenti in formato PDF:

- copia della fattura comprovante le spese sostenute per le iniziative di formazione contenenti l'indicazione dei nominativi e della qualifica delle persone (titolare, socio, dipendente, ecc.) che hanno partecipato alle stesse, con specifica indicazione dei costi sostenuti per ogni singolo partecipante;
- copia della ricevuta di bonifico bancario in stato di "eseguito" (non è sufficiente la disposizione di bonifico) rilasciata dall'istituto di credito in un momento successivo all'addebito sul conto dell'impresa, contenente il riferimento espresso alla fattura, la data e l'importo del pagamento, oppure copia dell'estratto conto contenente l'addebito e il riferimento espresso alla fattura, la data e l'importo del pagamento;
- 3. copia del **programma didattico** e di ogni altro documento ritenuto utile per la corretta applicazione delle disposizioni poste dall'articolo 2;
- 4. copia dell'attestato di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 2 alle iniziative di formazione; la data dell'attestato deve essere ricompresa nell'anno 2019;
- 5. <u>solo nel caso in cui la formazione sia stata effettuata da soggetti non iscritti al Registro Imprese</u>: copia Statuto o copia accreditamento o altro atto ufficiale che qualifichi il soggetto formatore;
- 6. **dichiarazione** "de minimis" (allegato A per le imprese di produzione primaria di prodotti agricoli; allegato B per le imprese degli altri settori);
- 7. copia documento d'identità del sottoscrittore.

Articolo 4 RATING DI LEGALITA'

Il <u>rating di legalità</u> è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese, attribuito dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

Possono farne richiesta le imprese (sia in forma individuale che societaria) che soddisfano i seguenti requisiti:

- sede operativa in Italia;
- fatturato minimo di due milioni di euro nell'esercizio chiuso nell'anno precedente a quello della domanda;
- iscrizione al Registro Imprese da almeno due anni alla data della domanda.

Nel rispetto dell'art. 5 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 modificato dal D.L. 24 marzo 2012, N. 29 e convertito, con modificazioni, dalla L. 18 maggio 2012, n. 62 e tenuto conto del D.M. 20 febbraio 2014, n. 57 (MEF-MiSE), viene stabilita una riserva del 3% delle risorse finanziarie relative all'iniziativa di cui al presente regolamento a favore delle imprese in possesso del rating di legalità.

Nell'ambito di tale riserva, oltre al contributo di cui all'art. 4 del presente regolamento e tenuto conto del sistema di punteggi definito nella Delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 14 novembre 2012, n. 24075 e s.m.i., è riconosciuta fino all'esaurimento della predetta riserva, una premialità di € 50,00, se l'impresa è in possesso, al momento della concessione del contributo, di almeno il punteggio base (una "stelletta") previsto dall'art. 3 della citata delibera.

Per il riconoscimento di tali premialità, che potrà essere <u>concessa una sola volta per ciascuna impresa</u> <u>nel corso dell'anno</u>, farà fede l'ordine cronologico di presentazione delle domande.





Articolo 5 **ESCLUSIONI E LIMITAZIONI**

Non sono concessi contributi:

- 1. alle imprese non in regola con le prescritte iscrizioni alla Camera di Commercio e con il pagamento del diritto annuale camerale:
- 2. alle imprese che non abbiano assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali (DURC regolare);
- alle imprese che operino nel settore della pesca e dell'acquacoltura, escluso dal Regolamento UE n. 1407/2013 del 18/12/2013 (vedi art. 7);
- alle imprese che abbiano in corso forniture di servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio di Alessandria (art. 4, c. 6, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012);
- 5. per i costi di cui all'articolo 2 documentati dalle fatture allegate alla domanda di contributo per cui l'impresa abbia già ottenuto altri aiuti di Stato;
- 6. per iniziative formative gestite da soggetti che beneficiano di specifici fondi pubblici (europei, nazionali, regionali, ecc,);
- 7. quando il totale dei costi di cui all'articolo 2, documentati dalle fatture allegate alla domanda di contributo, sia inferiore a € 150,00; nel caso la domanda si riferisca a due o più corsi, il costo del singolo corso può essere inferiore a € 150,00, purché sia riferibile a un "pacchetto formativo omogeneo" del costo (rendicontato) di almeno € 150,00;
- quando l'impresa richiedente, in caso di eventuale richiesta di integrazione della documentazione, di chiarimenti in merito alle condizioni di ammissibilità o in caso di richiesta di regolarizzazione del diritto annuale, non provveda nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Articolo 6

RECAPITO DOMANDE E PROCEDURA

Le domande di concessione dei contributi devono essere predisposte utilizzando gli appositi moduli reperibili sul sito della Camera di Commercio: www.al.camcom.gov.it – sezione finanziamenti > contributi camerali ed inviate unicamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo

info@al.legalmail.camcom.it

Si precisa che non è possibile inviare più domande con una sola email di PEC: occorre effettuare singoli invii, indicando nell'oggetto della email

- **Domanda contributo Bando formazione**
- Denominazione dell'impresa richiedente l'agevolazione.

Le istanze dovranno essere inoltrate entro il 31/12/2019; quelle trasmesse oltre detto termine saranno rigettate.

Nel contesto della domanda deve essere resa, a norma del DPR 445/2000, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti:

- 1. che i partecipanti al corso di formazione oggetto della domanda di contributo sono: titolari o coadiuvanti di imprese individuali, soci di società di persone non accomandanti, amministratori di società di capitale o dipendenti;
- 2. che il soggetto partecipante al corso di formazione è un dipendente assunto a far tempo dal 1° gennaio 2018, con indicazione dell'esatta decorrenza dell'assunzione (dichiarazione valida solo in presenza di nuova assunzione);
- 3. che l'impresa non ha ottenuto altri aiuti di Stato per gli stessi costi oggetto della domanda di contributo, documentati dalle fatture allegate;
- 4. che titolare, soci o amministratori dell'impresa richiedente il contributo non siano titolari, soci o amministratori del soggetto erogatore della formazione.



La Camera di Commercio effettuerà **controlli a campione** sulle domande presentate, per accertare la veridicità delle dichiarazioni sottoscritte all'atto della presentazione della domanda, ai sensi degli artt. 46, 47 e 71 del DPR 28.12.2000, n. 445.

Articolo 7

NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

Gli aiuti previsti dalla presente iniziativa sono concessi:

- alle imprese che svolgono attività nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, in osservanza delle disposizioni previste per gli aiuti "de minimis" contenute nel Regolamento UE n. 1408/2013 del 18/12/2013 (GUUE serie L 352/9 del 24/12/2013), sue modifiche ed integrazioni (dichiarazione "de minimis" agricoltura allegato A);
- alle imprese degli altri settori, ad esclusione di quelle operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, in osservanza delle disposizioni previste per gli aiuti "de minimis" contenute nel Regolamento UE n. 1407/2013 del 18/12/2013 (GUUE serie L 352/1 del 24/12/2013), sue modifiche ed integrazioni (dichiarazione "de minimis" allegato B).

Alla domanda di contributo deve essere allegato l'apposito modello di dichiarazione "de minimis", in cui l'impresa deve dichiarare di avere o non avere beneficiato di aiuti di Stato concessi in regime "de minimis" nell'esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti.

I contributi di cui al presente regolamento **non sono cumulabili** con altri aiuti di Stato a valere sugli stessi costi ammessi di cui all'articolo 2.

Articolo 8

NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali (di seguito GDPR), la Camera di Commercio di Alessandria informa circa le modalità del trattamento dei dati personali, in relazione alla presentazione della domanda di contributo.

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Alessandria con sede in Alessandria - Via Vochieri 58 - tel. 0131-3131; email: info@al.camcom.it; PEC: info@al.legalmail.camcom.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l'avv. Vittoria Morabito, presso Unioncamere Piemonte, via Pomba 23 – 10123 Torino; tel. 011-669255; email: rpd2@pie.camcom.it;

PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it.

Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per la presentazione e la corretta gestione amministrativa della domanda di contributo, della corrispondenza, nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, compresa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico nonché all'adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di ottenere la concessione del contributo richiesto. Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati. I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative. Resta fermo l'obbligo della Camera di Commercio di Alessandria di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo. Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale della Camera di Commercio di Alessandria



e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. La conservazione degli atti inerenti il presente bando cessa decorsi 10 anni dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

La Camera di Commercio di Alessandria cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

All'interessato è garantito l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e successivi del GDPR ed in particolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o l'opposizione al trattamento.

Per l'esercizio di tali diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali effettuato avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Articolo 9 INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Informazioni in merito al presente bando possono essere richieste all'Ufficio Promozione della Camera di Commercio:

email: contributi@al.camcom.it

• telefono: 0131-313265, 0131-313220, 0131-313269

Il testo integrale del presente bando e la relativa documentazione sono reperibili sul sito web dell'Ente www.al.camcom.gov.it alla sezione *finanziamenti > contributi camerali.*

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il procedimento amministrativo riferito al presente regolamento è assegnato all'Unità "Promozione".



ALLEGATO N. 2 ALLA DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

Anno 2019

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

Il presente bando è adottato in ossequio al disposto dell'articolo 12 della legge n. 241/1990 e alle disposizioni della delibera di Consiglio camerale n. 7 del 21.12.2018 (Regolamento - quadro per la concessione di contributi alle imprese).

Articolo 1

FINALITA' ED ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO

Con la concessione di contributi in conto spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche la Camera di Commercio di Alessandria si propone di sostenere la competitività delle imprese della provincia di Alessandria e di contribuire al miglioramento della conoscenza dei mercati internazionali e nazionali, al fine di promuovere una maggior penetrazione, diffusione ed esportazione dei prodotti e dei servizi in Italia ed all'estero.

Elementi essenziali del bando:

- Possono fare domanda le imprese e i consorzi di imprese non in liquidazione o con procedure concorsuali aperte, in regola con il pagamento del diritto annuale camerale e con gli obblighi contributivi assistenziali e previdenziali - DURC regolare (vedi art. 2);
- E' prevista la concessione di **un solo contributo a ciascuna impresa** per la partecipazione a manifestazioni fieristiche, non a carattere strettamente locale; sono altresì esclusi workshop in hotel e simili (vedi art. 3);
- Il contributo è pari al 50% dei costi ammissibili (vedi art. 3);
- Per poter fare domanda occorre aver sostenuto un costo minimo di € 500 riferito alle spese ammissibili (vedi art. 3);
- Le domande devono pervenire a fiera conclusa, entro il 10/01/2020 (vedi art. 6);
- Alla domanda occorre allegare copia della fattura, del bonifico bancario in stato di "eseguito" e i restanti documenti elencati all'articolo 3;
- Le domande devono essere trasmesse unicamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo info@al.legalmail.camcom.it (vedi art. 6);
- Quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presente nella domanda di contributo sarà soggetto ai controlli di legge.

Tutti i dettagli negli articoli seguenti.

Articolo 2

DOTAZIONE FINANZIARIA E MODALITA' DI INTERVENTO

Il presente bando è finanziato per € 150.000; le domande di contributo devono essere riferite a manifestazioni fieristiche svoltesi dal 01/01/2019 al 31/12/2019.

L'intervento consiste nell'assegnazione di contributi a fondo perduto alle imprese e consorzi di imprese, non in liquidazione o con procedure concorsuali aperte, aventi sede o unità locale in provincia di Alessandria, iscritti come **attivi** al Registro delle Imprese, **in regola con il pagamento del diritto**



annuale camerale e con gli obblighi contributivi assistenziali e previdenziali (**DURC regolare**), a fronte delle spese da essi sostenute per la partecipazione a:

- a. Fiere all'estero;
- b. Fiere internazionali in Italia (riconosciute come tali con qualifica rilasciata dalla Regione nella quale si svolgono ed inserite nel calendario fieristico regionale);
- c. Fiere di carattere nazionale e regionale in Italia (riconosciute come tali con qualifica rilasciata dalla Regione nella quale si svolgono ed inserite nel calendario fieristico regionale).

L'assegnazione dei contributi è disposta con determinazione del Segretario Generale, previa istruttoria sull'ammissibilità dell'istanza al contributo, secondo le regole prescritte nel presente bando.

L'amministrazione si riserva di non procedere alla concessione dei contributi alle imprese in conseguenza di novità legislative obbligatorie per l'Ente.

La durata del procedimento istruttorio è di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, fatte salve eventuali sospensioni o interruzioni di istruttoria ex legge n. 241/1990 e s.m.i..

Articolo 3

AMMONTARE DEI CONTRIBUTI E DOCUMENTAZIONE

E' prevista per ciascuna impresa la concessione di **un solo contributo** per la partecipazione a una manifestazione fieristica svoltasi nel corso del 2019.

L'impresa dovrà aver sostenuto un costo di **almeno € 500** riferito alle spese relative a **locazione dell'area espositiva**, **allestimento ed iscrizione a catalogo espositori**, con esclusione di qualunque altro costo. Per la partecipazione alle fiere estere delle imprese del **settore edile** è rendicontabile anche il costo di realizzazione di materiale promozionale.

Il contributo sarà concesso nella misura del 50% dei costi ammissibili, con i seguenti massimali annui:

- Fiere estere € 1.500;
- Fiere internazionali in Italia € 1.000;
- Fiere di carattere nazionale e regionale in Italia € 500.

Sui contributi concessi è operata la **ritenuta d'acconto del 4%** prevista dal 2° comma dell'articolo 28 del D.P.R. n. 600 del 29/9/1973.

Le domande sono soddisfatte tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione (vedi modalità art. 6) e fino alla concorrenza di € 150.000, salvo eventuali incrementi di budget.

Le istanze devono essere corredate dei seguenti documenti in formato PDF:

- 8. copia delle **fatture** (eventuale acconto e saldo) comprovanti i costi sostenuti relativi a locazione dell'area espositiva, allestimento e iscrizione a catalogo espositori, con esclusione di qualsiasi altra spesa;
- 9. copia della ricevuta di bonifico bancario in stato di "eseguito" (non è sufficiente la disposizione di bonifico) rilasciata dall'istituto di credito in un momento successivo all'addebito sul conto dell'impresa, contenente il riferimento espresso alla fattura, la data e l'importo del pagamento, oppure copia dell'estratto conto contenente l'addebito e il riferimento espresso alla fattura, la data e l'importo del pagamento;
- 10. dichiarazione "de minimis" (allegato A);
- 11. copia **documento d'identità** del sottoscrittore.

Nel caso di partecipazione effettuata per il tramite di intermediari nazionali ed esteri, oppure di partecipazione avvenuta in "pool" con altre aziende, la documentazione a corredo della domanda deve consentire l'individuazione certa dell'effettiva presenza alla manifestazione dei prodotti dell'impresa



richiedente ed il dettaglio dei costi da questa sostenuti, evidenziati secondo la loro natura (locazione, allestimento, diritti di iscrizione).

Articolo 4 RATING DI LEGALITA'

Il <u>rating di legalità</u> è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese, attribuito dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

Possono farne richiesta le imprese (sia in forma individuale che societaria) che soddisfano i seguenti requisiti:

- sede operativa in Italia;
- fatturato minimo di due milioni di euro nell'esercizio chiuso nell'anno precedente a quello della domanda;
- iscrizione al Registro Imprese da almeno due anni alla data della domanda.

Nel rispetto dell'art. 5 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 modificato dal D.L. 24 marzo 2012, N. 29 e convertito, con modificazioni, dalla L. 18 maggio 2012, n. 62 e tenuto conto del D.M. 20 febbraio 2014, n. 57 (MEF-MiSE), viene stabilita una riserva del 3% delle risorse finanziarie relative all'iniziativa di cui al presente regolamento a favore delle imprese in possesso del rating di legalità.

Nell'ambito di tale riserva, oltre al contributo di cui all'art. 4 del presente regolamento e tenuto conto del sistema di punteggi definito nella Delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 14 novembre 2012, n. 24075 e s.m.i., è riconosciuta fino all'esaurimento della predetta riserva, una premialità di € 200,00, se l'impresa è in possesso, al momento della concessione del contributo, di almeno il punteggio base (una "stelletta") previsto dall'art. 3 della citata delibera.

Per il riconoscimento di tali premialità farà fede l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Articolo 5 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

Non sono concessi contributi:

- 1. alle imprese non in regola con le prescritte iscrizioni alla Camera di Commercio e con il pagamento del diritto annuale camerale;
- alle imprese che non abbiano assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali (DURC regolare);
- 3. alle imprese che operino nel settore della pesca e dell'acquacoltura, escluso dal Regolamento UE n. 1407/2013 del 18/12/2013 (vedi art.7);
- 4. alle imprese che abbiano in corso forniture di servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio di Alessandria (art. 4, c. 6, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012);
- 5. per i costi di cui all'articolo 3 documentati dalle fatture allegate in copia alla domanda di contributo per i quali l'impresa abbia ottenuto altri aiuti di Stato;
- 6. quando il totale dei costi di cui all'articolo 3, documentati dalle fatture allegate in copia alla domanda di contributo, sia inferiore a Euro 500;
- 7. alle imprese che abbiano partecipato in Italia a manifestazioni prive della qualifica rilasciata dalla Regione nella quale si sono svolte e che pertanto non siano state inserite nel calendario fieristico regionale (vedi art. 2 punti b. e c.);
- 8. alle imprese che abbiano partecipato **in modo autonomo** ad una fiera per la quale la Camera di Commercio di Alessandria ed il sistema camerale Unioncamere e/o Ceipiemonte abbiano effettuato un intervento tramite l'organizzazione di una partecipazione in forma collettiva:
- 9. alle imprese che abbiano partecipato alla manifestazione fieristica tramite ITA Italian Trade Agency ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
- 10. quando l'impresa richiedente, in caso di eventuale richiesta di integrazione della documentazione, di chiarimenti in merito alle condizioni di ammissibilità o in caso di richiesta di regolarizzazione del diritto annuale, non provveda nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.



Articolo 6

RECAPITO DOMANDE E PROCEDURA

Le domande di concessione dei contributi devono essere predisposte utilizzando gli appositi moduli reperibili sul sito della Camera di Commercio: www.al.camcom.gov.it – sezione finanziamenti > contributi camerali ed inviate unicamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo

info@al.legalmail.camcom.it

indicando nell'oggetto della email

- Domanda contributo Bando fiere
- Denominazione dell'impresa richiedente l'agevolazione.

Le istanze dovranno essere inoltrate, <u>a fiera conclusa</u>, **entro il 10/01/2020**; saranno rigettate quelle trasmesse oltre detto termine.

Nel contesto della domanda deve essere resa, a norma del DPR 445/2000, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti:

- 1. che i costi documentati dalle fatture allegate in copia sono relativi alla manifestazione a cui si riferisce la domanda:
- 2. che la manifestazione a cui si riferisce la domanda ha ottenuto il riconoscimento della qualifica di "fiera internazionale", "fiera nazionale" o "fiera regionale" dalla Regione nella quale si svolge (solo nel caso la domanda sia relativa ad una fiera internazionale, nazionale o regionale svoltasi in Italia);
- 3. che l'impresa non ha ottenuto altri aiuti di Stato per gli stessi costi oggetto della domanda di contributo, documentati dalle fatture allegate.

La Camera di Commercio effettuerà **controlli a campione** sulle domande presentate, per accertare la veridicità delle dichiarazioni sottoscritte all'atto della presentazione della domanda, ai sensi degli artt. 46, 47 e 71 del DPR 28.12.2000, n. 445.

Articolo 7

NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

Gli aiuti previsti dalla presente iniziativa sono concessi alle imprese di tutti i settori, con esclusione di quelle operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, in osservanza delle disposizioni previste per gli aiuti "de minimis" contenute nel Regolamento UE n. 1407/2013 del 18/12/2013 (GUUE serie L 352/1 del 24/12/2013), sue modifiche ed integrazioni (dichiarazione "de minimis" – allegato A).

Alla domanda di contributo deve essere allegato l'apposito modello di dichiarazione "de minimis", in cui l'impresa deve dichiarare di avere o non avere beneficiato di aiuti di Stato concessi in regime "de minimis" nell'esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti.

I contributi di cui al presente regolamento **non sono cumulabili** con altri aiuti di Stato a valere sugli stessi costi ammessi di cui all'articolo 3.

Articolo 8

NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali (di seguito GDPR), la Camera di Commercio di Alessandria informa circa le modalità del trattamento dei dati personali, in relazione alla presentazione della domanda di contributo.

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Alessandria con sede in Alessandria - Via Vochieri 58 - tel. 0131-3131; email: info@al.camcom.it; PEC: info@al.legalmail.camcom.it.



Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l'avv. Vittoria Morabito, presso Unioncamere Piemonte, via Pomba 23 – 10123 Torino; tel. 011-669255; email: rpd2@pie.camcom.it;

PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it.

Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per la presentazione e la corretta gestione amministrativa della domanda di contributo, della corrispondenza, nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, compresa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico nonché all'adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di ottenere la concessione del contributo richiesto. Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati. I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative. Resta fermo l'obbligo della Camera di Commercio di Alessandria di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo. Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale della Camera di Commercio di Alessandria e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

La conservazione degli atti inerenti il presente bando cessa decorsi 10 anni dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

La Camera di Commercio di Alessandria cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

All'interessato è garantito l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e successivi del GDPR ed in particolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o l'opposizione al trattamento.

Per l'esercizio di tali diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali effettuato avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Articolo 9

INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Informazioni in merito al presente bando possono essere richieste all'Ufficio Promozione della Camera di Commercio:

email: contributi@al.camcom.it

telefono: 0131-313265, 0131-313220, 0131-313269;

Il testo integrale del presente bando e la relativa documentazione sono reperibili sul sito web dell'Ente www.al.camcom.gov.it alla sezione finanziamenti > contributi camerali.

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il procedimento amministrativo riferito al presente regolamento è assegnato all'Unità "Promozione".